

CLX.

TORNATA DEL 18 MAGGIO 1904

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Congedi* — *Votazione per la nomina di un componente della Commissione d'inchiesta per la marina militare* — *Seguito della discussione del disegno di legge: « Nomina dei professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori » (N. 287-A)* — *Parlano il senatore Schupfer, relatore dell'Ufficio centrale, e il ministro della istruzione pubblica* — *La discussione generale è chiusa* — *Chiusura di votazione* — *Ripresa della discussione* — *Discussione degli articoli: sull'art. 1 parlano i senatori Finali, Todaro, Cannizzaro dell'Ufficio centrale, Maragliano e Colombo* — *L'art. 1 è rinviato all'Ufficio centrale e il seguito della discussione è rimandato alla tornata successiva* — *Risultato di votazione per la nomina di un commissario della inchiesta sulla marina militare.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 40.

Sono presenti i ministri dell'istruzione pubblica e di agricoltura, industria e commercio.

Il senatore, *segretario*, ARRIVABENE dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Votazione per la nomina di un componente della Commissione d'inchiesta per la marina militare.

PRESIDENTE. Si procede all'appello nominale per la votazione per la nomina di un componente della Commissione d'inchiesta sulla marina militare.

Prego il senatore Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. La votazione rimane aperta.

Se il Senato consente, affideremo lo spoglio delle schede, ancora una volta, ai medesimi scrutatori delle precedenti votazioni fatte allo stesso oggetto.

Non essendovi obiezioni, così è stabilito.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Nomina dei professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori » (N. 287-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Seguito della discussione del disegno di legge: « Nomina dei professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori ».

Come il Senato rammenta, ieri fu iniziata la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Schupfer, relatore.

SCHUPFER, *relatore*. Nel prendere la parola amo di avvertire subito che la discussione generale finora si è ridotta a poca cosa; e non poteva essere diversamente, perchè sui principii fondamentali che hanno ispirato il disegno di legge che forma oggetto della nostra discussione, dal più al meno siamo abbastanza d'accordo tutti. In fondo si tratta di cosa molto semplice: di abolire cioè l'articolo 89 della legge Casati, che, a ben guardare, rappresenta l'arbitrio da parte della amministrazione, sostituendovi altri articoli che disciplinino la nomina dei professori, specialmente degli straordinari.

L'art. 89 della legge Casati dà diritto al ministro di nominare i professori straordinari tra i docenti e tra i dottori aggregati indipendentemente dal voto di qualsiasi Commissione; e in realtà ci sono stati ministri i quali ne hanno usato largamente, e la nostra vita universitaria ne è rimasta, dal più al meno, inquinata. Appunto a questo articolo si è sostituito il presente progetto di legge coll'intento di disciplinare quelle nomine, stabilendo come massima che anche i professori straordinari debbano venir nominati per concorso. Nel tempo stesso però furono escogitate alcune regole per disciplinare alla loro volta i concorsi.

Su questi punti fondamentali l'accordo era facile; e di fatti gli oratori che mi hanno preceduto non li hanno neppure discussi: li hanno implicitamente ammessi. Lo stesso senatore Maragliano, pur criticando alcuni articoli della legge, li riconosce. E mi contento per ora di cotesto riconoscimento, senza occuparmi delle ragioni che gli hanno suggerito taluni emendamenti, perchè credo che la sede più opportuna di una discussione non sia questa. Quando si passerà agli articoli, sarà nostro debito di prendere in considerazione anche le proposte del senatore Maragliano; per il momento vi passiamo sopra.

Ma anche il mio amico e collega Scialoja non ha avuto a che dire sul concetto fondamentale della legge: anzi ha insistito perchè la legge si discutesse, e lo interessava specialmente il primo articolo, come quello che provvedeva ad un bisogno vivamente sentito, mentre avrebbe anche potuto accogliere la sospensiva per il resto. Soltanto, in ultimo, ha creduto di spezzare una lancia in favore delle Università libere, che però non ne avevano proprio bisogno, perchè l'Ufficio centrale non si è menomamente occupato di queste Università. Esso ha inteso solamente di formulare una legge che riguardasse la nomina dei professori ordinari e straordinari degli Istituti universitari dello Stato, di guisa che il desiderio del professore Scialoja era stato già anticipatamente adempiuto. Io poi colgo volentieri l'occasione per dichiarare che mi associo al giudizio molto favorevole espresso da lui sul conto di tali Università.

In realtà esse hanno dato buoni frutti: sono state come un semenzaio, in cui si sono venuti

formando molti dei professori, che occupano adesso degnamente, e illustrano le cattedre dei nostri atenei governativi. E l'onor. Scialoja avrebbe anche potuto ricordare più nomi, se non lo avesse trattenuto la modestia, perchè avrebbe dovuto mettere in prima linea se stesso, avendo anch'egli fatto le sue prime prove in una di quelle scuole.

Ciò premesso, vengo al discorso dell'onor. Municchi, e alla sua proposta sospensiva, a cui aderiva in parte anche il senatore Scialoja. Essa vuol essere esaminata un po' attentamente, perchè sebbene una vera proposta sospensiva non possa ammettersi in base al nostro attuale regolamento, potrebbe nondimeno accadere che gli onorevoli proponenti, accortisi dell'errore, la mutassero in una proposta di rinvio a tempo determinato. Ma vediamo gli argomenti che hanno indotto il collega Municchi a proporla.

Egli ha detto: la questione della nomina dei professori ordinari e straordinari non è la sola questione urgente che s'imponga; e sono d'accordo con lui. Io stesso osservai, chiudendo la mia relazione, che anche altre riforme sarebbero state egualmente necessarie; e per accennare soltanto ad una, ma che veramente s'impone, ricordo ora la libera docenza; ma ce ne sono altre: voglio anzi ammettere che ce ne siano parecchie; ma che perciò?

Mi piace di rassomigliare le nostre Università ad un infermo affetto da malattie di vario genere per cui si rendesse necessaria l'opera di più medici specialisti, forse anche il ferro del chirurgo. Che cosa direste se tutti questi Esculapi prendessero la grande risoluzione di lasciare l'ammalato con tutte le sue magagne finchè avessero trovato un qualche impiastro che le guarisse tutte?

È press'a poco il caso con le nostre Università: certamente vari mali le affliggono; ma perchè tarderemo a cogliere l'occasione, che ci si presenta, e apprestare un rimedio, che crediamo efficace, se non altro ad uno di essi?

L'onor. Municchi ha accennato ad una grande riforma che l'onor. ministro ha preparato o sta preparando; ma l'Ufficio centrale pensa che il meglio anche questa volta sia nemico del bene, e che convenga intanto provvedere alla nomina dei professori, riservandoci di provvedere poi al resto.

E guardiamoci sopra tutto dall'aver troppa

fiducia nelle grandi leggi. L'onor. Municchi ha sostenuto che è inutile provvedere particolarmente adesso ad un bisogno anche urgente, dal momento che forse a novembre si potrebbe provvedere anche ad altro; ma le grandi leggi stentano ad arrivare in porto.

L'Inghilterra, maestra a tutti noi, in fatto di legislazione, non procede mai per via di grosse riforme generali, ma quando si presenta il bisogno di ritoccare una legge la ritocca; salvo di ritoccarla ancora, di mano in mano che i bisogni si presentano. Così han fatto anche i Romani; ed è in questo modo che devesi procedere. E d'altra parte noi stessi abbiamo più volte fatto la dolorosa esperienza in Italia che le grosse leggi stentano ad approdare.

Non è da oggi che si pensa ad una riforma dell'insegnamento universitario. Da 40 anni a questa parte ne ho vedute parecchie delle proposte passarci davanti: già nel 1861 quella del Matteucci, e poi altre del Berti, del Correnti, dello Scialoja, del Coppino, del Baccelli più volte, del Gianturco: tutti hanno presentato grossi progetti di riforma generale delle Università italiane; e che cosa è avvenuto? Qualcuno è stato discusso alla Camera e non è arrivato al Senato, qualcuno è stato discusso al Senato e non è arrivato alla Camera, altri non ebbero nemmeno l'onore della discussione: tutti hanno naufragato. Io credo che l'esperienza debba giovare a qualche cosa, e se da tanti anni ci affatichiamo per trovare questa legge generale e non ci riusciamo, perchè ostinarci ancora?

La grande legge generale forse l'avranno i nostri tardi nepoti, ma noi no, e intanto per correr dietro al miraggio di una legge generale, che non arriveremo ad afferrare, otterremo in realtà questo, che non avremo provveduto neppure con una legge speciale a quel po' di bene che pur si potrebbe ora conseguire.

Nè gioverebbe molto l'altro espediente a cui l'onor. Municchi ha accennato: quello di un regolamento legge, nel presupposto che l'onorevole ministro, il quale ha già tentato questa via per la questione degli esami delle scuole medie ed elementari, possa domandare e ottenere la stessa delegazione di poteri anche per la questione universitaria. Perchè, innanzi tutto si tratterebbe sempre di materia più o meno regolamentare, e poi non bisogna che ci illudiamo sulla efficacia di un regolamento legge.

Certamente un po' di stabilità si otterrebbe con esso, perchè un ministro, il quale volesse poi modificarlo, non lo potrebbe di suo arbitrio, ma dovrebbe presentarsi alla Camera e domandarne l'autorizzazione; ma probabilmente la domanderebbe e il Parlamento la concederebbe. Infine la via è aperta; e chi potrebbe impedire che anche un ministro di là da venire si mettesse per essa? Così gli esperimenti continuerebbero.

Dopo tutto il presente progetto non compromette per niente l'opera dell'onorevole ministro. L'Ufficio centrale lo ha concordato con lui, e, occorrendo, lo sentiremo di nuovo per togliere anche le ultime difficoltà che si potessero presentare; ma esso non impedisce affatto che a novembre o a dicembre egli ne possa presentare un altro sopra altre questioni che pure interessano l'ordinamento universitario. Soltanto non avrà più bisogno di tornare su quello che avremo votato; onde, sgombrato il terreno, ne sarà anzi agevolato il compito.

È così che si deve procedere se pur vogliamo conseguire lo scopo, proprio a furia di rappezzi; e a me e a tutti dell'Ufficio centrale preme di conseguirlo. In particolare, per ciò che riguarda la mia persona, lasci, onor. Municchi, che lo dica: la sua proposta di sospensione, o di rinvio, mi ha profondamente rattristato. Avvezzo da troppi anni alla vita universitaria, mi sono come immedesimato con essa, ho fatto di essa tutta la mia esistenza: è là che mi trovo a mio agio, non desidero altro, non ho altre ambizioni o aspirazioni; ma appunto per ciò mi rattristo e addoloro quando vedo che se ne vogliono impedire i progressi, e mi rattrista ora l'idea che, potendo rimediare al male, si esiti ancora a rimediare.

E vengo alle osservazioni dell'onor. Scialoja.

Egli non è stato così radicale come, questa volta, è stato l'onor. Municchi. L'onor. Scialoja ha detto: Che egli accetterebbe anche la sospensiva se il Senato votasse il primo articolo; almeno queste sono le parole che trovo nei miei appunti, e ad ogni modo ne riproducono il concetto.

Ora, mi giova osservare prima di tutto che il presente disegno di legge si trascina ormai da un pezzo dalla Camera al Senato e dal Senato alla Camera, e come era stato concepito in origine conteneva un articolo solo: appunto

l'articolo a cui accenna il collega Scialoja, cioè che anche i professori straordinari si debbano nominare per concorso. Così era stato formulato; ma quando più attentamente la Camera lo studiò, ha trovato che con quella prima proposta se ne collegavano altre, strettamente, intimamente connesse con quella. E la Camera stessa ha creduto di potere ingrossare il primo disegno di legge; poi esso venne al Senato, e noi vi abbiamo introdotto anche altre modificazioni, che la Camera ha finito per accettare.

Ora, se si volesse soltanto votare il primo articolo e rinviare, oppure non approvare, gli altri, si tornerebbe precisamente all'antico, non ostante tutti gli studi fatti in questi due anni, e non ostante quel carattere di urgenza che tanto la Camera, quanto il Senato hanno creduto di dare alle loro proposte. Ora, io domanderò prima di tutto: c'è la convenienza parlamentare a far questo? Noi abbiamo suggerito alla Camera alcune modificazioni, e la Camera le ha accettate; come possiamo noi dire a quei signori della Camera: Scusate tanto se vi abbiamo incomodati, ma pensandoci meglio, noi ci rimangiamo tutte le nostre modificazioni e non se ne parli più. È serio tutto questo? È dignitoso questo? Ed aggiungo ancora: è utile il farlo?

Io avverto che colla questione del concorso ne sono intimamente connesse altre che non si possono saltare a piè pari. Per es. la questione della stabilità di questi professori straordinari e la loro posizione nel Corpo accademico.

Dal momento che noi questi straordinari li introduciamo nelle Università con sufficienti garanzie, perchè vogliamo ancora assoggettarli alla conferma annuale? Perchè non renderli stabili? Una quistione trascina l'altra; e poi vi è quella delle promozioni. In che modo vi provvederemo? E che cosa faremo degli straordinari attuali, molti dei quali sono stati nominati per concorso, ma di cui molti penetrarono nell'insegnamento unicamente in base all'articolo 89 della legge Casati? Li lasceremo sospesi nell'aria senza provvedere, dal momento che ne abbiamo il destro?

Ma c'è di più: il concorso per se stesso vuol dir poco; tutto dipende dal modo con cui verrà disciplinato: se lo disciplineremo bene, potrà anche dare buoni frutti; se invece lo abbandoneremo, come è attualmente, all'arbitrio mi-

nisteriale, potrà produrre effetti molto disastrosi. Di guisa che il dire: *rotiamo il concorso* è un dir niente: bisogna disciplinarlo perchè riesca veramente una garanzia per tutti. Ma l'articolo 1 non vi provvede. Del resto anche nella mia relazione ho accennato al lato debole dei concorsi e credo di non aver esagerato. L'onor. Scialoja ha detto ieri che forse la forma è andata al di là del pensiero; ma potrebbe darsi invece che fosse rimasta di qua.

Io ho tenuto dietro ai concorsi, e non solo ai concorsi delle Facoltà giuridiche: mi sono preoccupato anche di quelli di altre Facoltà, e credo di non aver esagerato dicendo che anche col concorso molti arbitrii siano possibili, e che urge di apprestarvi rimedio.

Infine tutto lo scopo del presente disegno di legge è d'impedire gli arbitrii: quelli che vengono dall'alto e anche quelli che possono venire dalle Commissioni esaminatrici; ed esiteremo a sancirla col nostro voto?

Ho parlato di arbitrii, e perchè avrei dovuto farne mistero? Purtroppo in questi ultimi anni ne abbiamo avuto parecchi! Sono quasi tre anni che le nostre Università formano oggetto dei più curiosi esperimenti fatti senza ponderazione, senza studi preliminari, che si son succeduti gli uni agli altri, con cuor leggero quasi si fosse trattato di farli *in anima vili*. E intanto un profondo sconforto è entrato nei nostri Atenei, e uno sconforto generale, degli studenti come dei professori, e vorrei anche dire un po' di demoralizzazione. Tutte le conquiste di oltre quarant'anni sono state messe in forse; e non dico degli interessi conculcati (di questi non mi occupo), ma è il progresso scientifico che è stato compromesso, specie in alcune Facoltà. È proprio una condizione di cose che stringe il cuore di chiunque s'interessa alla questione universitaria che, in fondo, è una vera e propria questione nazionale.

Il progetto che l'Ufficio centrale ha escogitato, tende appunto, coi suoi temperamenti, a rendere impossibili tali arbitrii ed abusi almeno nel campo ristretto della nomina dei professori universitari; e così il mio avviso, che è pure l'avviso dell'Ufficio centrale, è di non sospendere nulla e di non rinviar nulla. Discutiamo, e se ci sarà qualche modificazione da introdurre nel disegno di legge che ci sta davanti, introduciamola: lo stesso onor. Municchi, il

quale ha più risolutamente sostenuto che la legge si debba sospendere o rinviare, potrà coll'alto suo intelletto, colla lunga esperienza acquistata nei pubblici affari, con la sua parola calda, eloquente, efficace, contribuire molto a che questo progetto di legge riesca veramente qual è nel desiderio di tutti; ma non sospendiamo nulla. Ne fo viva preghiera al Senato per l'interesse che porto a tutto ciò che riguarda le nostre Università, per l'interesse che il Senato stesso deve portare al loro avvenire: non sospendiamo nulla, possiamo fare un po' di bene oggi, e facciamolo senza aspettare il domani. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare nella discussione generale do facoltà di parlare all'onor. ministro della pubblica istruzione.

L'onorevole ministro della pubblica istruzione ha la parola.

ORLANDO, *ministro della pubblica istruzione*. Onorevoli signori, prescindendo da alcune considerazioni (non da tutte) fatte dall'onor. senatore Maragliano, la risposta alle quali può veramente riservarsi in sede di discussione degli articoli, credo che la discussione generale di questo disegno di legge si possa concentrare e ridurre alla discussione della questione sospensiva sollevata dall'onorevole Municchi, secondo che si consideri questa sospensiva, se mi si permette un'espressione da leguleio, come una vera e propria pregiudiziale, in senso stretto, o sospensiva di merito. Ognun vede che, in quest'ultimo caso, essa equivarrebbe, su per giù, al rigetto del disegno di legge.

Dei vari argomenti in senso strettamente pregiudiziale che l'onor. Municchi con molta efficacia di parola portò in difesa della sua proposta, alcuni francamente non li accetto, altri li accetto in parte, altri li avrei intieramente accettati; ...li avrei..., uso il condizionale, dunque, anche qui c'è un *se*. E per quanto la questione qui venga per incidenza, tuttavia ne traggio argomento per fare alcune dichiarazioni. Non posso accettare l'incitamento che mi veniva dall'onorevole senatore Municchi a procedere a larghe e radicali riforme per reazione, o per effetto di alcuni fatti recenti che hanno profondamente conturbato lo spirito pubblico.

Per conto mio, assumendo l'ufficio, una linea di condotta mi prefissi, e quella io avrei se-

guita se il mio predecessore fosse rimasto in possesso della maggiore autorità politica, quella io seguirò ora che il mio predecessore trovasi sotto il peso di gravissime accuse.

Io penso che i criteri dell'Amministrazione debbano dipendere da una linea di condotta che si creda in sè, obbiettivamente buona, credo *a fortiori* che si debba legiferare perchè si creda utile, giusto e conveniente di legiferare e non sotto la pressione di fatti, i quali giova che il Senato (confermando in ciò l'opinione e la speranza dei più) ritenga come assolutamente eccezionali.

Ma l'onor. Municchi desumeva una ragione in difesa della sua sospensiva dal fatto che m'invitava ad assumere l'impegno per la presentazione di un disegno di legge generale. Ora è questo quell'ordine di argomenti di cui dissi che io li accetto in parte. Non sono in verità seguace delle riforme *ab imis* e soprattutto in materia di riforme scolastiche e più particolarmente ancora di riforme universitarie, perchè l'esperienza m'insegna che un tale sistema non è attuabile.

Ma, d'altra parte, convinto come sono che l'attività legislativa di un ministro bisogna che si espliciti nei primi periodi della sua rapida e conturbata esistenza, io appena assunto l'ufficio credetti di raccogliere l'eco di ciò che era più immediato e più urgente bisogno della scuola; e già vari progetti di legge, che oso dire organici, stanno dinanzi ai due rami del Parlamento.

Non potevo dimenticare le Università; e un disegno di legge sulle Università ho preparato. Non un grande disegno di legge organico, ma dei provvedimenti i quali tendono a rimediare a mali la cui urgenza è più immediata e che non si limitano alla sola questione della nomina dei professori.

Basterebbe accennare alla questione dei ruoli universitari, in ordine ai quali regna la più inverosimile anarchia. Basterebbe accennare a quella funzione che è unica sanzione degli studi universitari, per ora così deficiente, dico quella degli esami universitari.

Questo disegno di legge, come dissi, ho pronto e non l'ho presentato per una ragione di pratica opportunità. Se in questo scorcio di sessione estiva, la Camera e il Senato di altro non si dovessero occupare che dei miei disegni di

legge già presentati, neppure in questo caso il tempo loro basterebbe: mi parve quindi che sapesse quasi di iattanza l'aggiungere ancora un disegno di legge, di cui ero *a priori* sicuro che in questo periodo il Parlamento non si sarebbe potuto occupare; ma il disegno di legge aveva divisato di presentare, e ripeto che è pronto.

Quando i colleghi della Camera mi incitarono a consentire che l'attuale disegno di legge, già d'iniziativa parlamentare, fosse portato alla discussione, io, sebbene diviassi di proporre per conto mio un disegno di legge sullo stesso argomento, ho consentito, ed ho consentito per riguardo innanzi tutto alle due Camere del Parlamento che già si erano manifestate sul disegno stesso, approvandolo.

Mi pareva infatti che potesse sembrare indizio, diciamo la parola, di piccineria il resistere all'approvazione d'un disegno di legge che pareva non dovesse dar luogo a difficoltà, solo per avere il gusto che il disegno di legge da me s'intitolasse. Ma poi consentii anche per un'altra ragione che io illustro con un esempio.

Io provai, di fronte alla possibilità che un disegno di legge universitaria, fosse approvato dal Parlamento, quella medesima impressione che avrebbe uno zoologo, il quale rinvenisse un campione di una specie che si fosse creduta estinta. Talmente impossibile pareva che il Parlamento italiano legiferasse in una materia d'Università, che io dissi: interrompiamo siffatta prescrizione d'impotenza, e una volta che su alcuni punti l'accordo si è formato, lasciamo che finalmente una legge universitaria sia pur piccola, sia pure minuscola, fosse approvata.

Questi miei intendimenti feci presentire all'Ufficio centrale, soggiungendo che da un punto di vista di tattica parlamentare sarebbe stato più abile l'allontanarsi il meno possibile dal disegno di legge approvato dalla Camera.

Si tratta di due articoli che in sostanza consacrano quei medesimi principi, su cui l'accordo si può dire formato, ma che tuttavia hanno procurato lo spettacolo d'una specie di *law-tennis* parlamentare, posto che, oramai da un pezzo, questo progetto rimbalza dal Senato alla Camera e viceversa.

Se invece il disegno di legge si fosse approvato quasi identicamente a quello della Ca-

mera voluto, salvo qualche lieve modificazione, avremmo avuto maggior sicurezza che la Camera in questo breve scorcio di sedute si fosse trovata in grado di dare a tali modificazioni la sua approvazione.

Ma l'Ufficio centrale mosso da un sentimento che io comprendo perfettamente e condivido, il sentimento di migliorare, ha in realtà allargato la portata iniziale del disegno di legge, ed è questo il punto in cui io consento col senatore Municchi, il quale proponeva nettamente questo quesito: credete voi che il disegno di legge così trasformato e allargato possa nel breve periodo di lavori parlamentari che restano nella sessione attuale, essere dalla Camera approvato? Il senatore Municchi si mostrava assai scettico, ed io debbo dichiarare che tendo verso il suo scetticismo quanto più il disegno si allontana da quello che la Camera approvò. E su ciò concludo; se la sospensiva dell'onor. Municchi avesse avuto un carattere veramente pregiudiziale, assumendo che il discutere non sarebbe stato per ora utile, visto che la Camera non avrebbe il tempo di esaminare una così larga portata di innovazioni, quale ora sorgerebbero dalle vostre deliberazioni, logicamente si poteva concludere: rinviemo la discussione.

Una tale pregiudiziale avrei potuto comprendere ed accettare. Ma posto che il regolamento del Senato, autorevolmente interpretato dall'illustre presidente, questa forma di sospensiva pregiudiziale non consente; (cioè una sospensiva che miri soltanto a rinviare una discussione perchè non la creda immediatamente utile, lasciando però impregiudicato il merito delle discussioni), così la sospensiva avrebbe il significato del rigetto. Ora in questo senso io la sospensiva non potrei accettare perchè il disegno di legge nelle sue parti sostanziali è, secondo me, indiscutibilmente buono ed utile; ma da questa discussione, pur non concludente ai fini della sospensiva, dobbiamo trarre un insegnamento. Dobbiamo seguire le considerazioni dell'onor. Municchi in ciò che esse contengono di utile; e secondo me esse hanno un savio contenuto quando ammoniscono di attenersi il più possibile a quel tipo di disegno di legge a scartamento ridotto, quale venne dalle deliberazioni della Camera; non perchè il disegno di legge non possa essere allargato, non per-

chè altri bisogni, altre opportune riforme non si presentino alle nostre indagini, alle nostre risoluzioni; ma per un motivo affatto pratico, per un motivo che è indice del nostro maggiore impegno perchè il disegno di legge possa essere definitivamente approvato; cioè per fare in modo che la Camera, nel breve periodo che rimane ai lavori parlamentari, possa essere in grado di dare a questa legge la sua approvazione.

Il disegno di legge originario conteneva in sostanza quattro proposizioni su cui credo che l'accordo possa dirsi completo, meno sull'ultima intorno alla quale un dissenso fu manifestato dall'onor. Maragliano. Ma la questione fu già discussa tra noi, a proposito del bilancio, e dissi allora le ragioni per cui da lui dissento e non vorrei ripetermi per non stancare il Senato.

I quattro punti che il progetto della Camera affermava sono i seguenti:

La nomina dei professori straordinari si faccia soltanto per concorso.

Le Commissioni esaminatrici siano scelte in seguito al voto e indicazioni delle stesse Facoltà.

Siano abolite le eleggibilità e sia limitata la proposta soltanto a coloro, non più di tre, che si credono realmente maturi per occupare subito una cattedra.

Finalmente si regoli la promozione dei professori straordinari nominati per concorso.

Or codificando ciò che era norma acquisita, su questi punti, il disaccordo non mi pare possibile.

Non sul primo.

In verità non si potrebbe dire che anche su questo punto l'accordo sia totale perchè il senatore Municchi spezzò valorosamente più di una lancia contro il sistema della nomina per concorso e accennò alla maggiore utilità di una nomina affidata alla discrezione del ministro con la sanzione del sindacato parlamentare.

Ora io non sono d'accordo con l'onor. Municchi, non soltanto per la ragione detta dall'onor. Scialoja, cioè che gli effetti concreti e pratici di questo sindacato parlamentare non si vedono; si discute molto, ma come in accademia, posto che non vi è quasi mai una sanzione effettiva. E, difatti, se in concreto si esaminano tutti i casi delle nomine più scandalose che anche ebbero una eco nelle discussioni delle

Camere, si trova che i ministri di allora non se ne andarono, se ne andarono poi per altre ragioni; mentre quei professori son tutt'ora al loro posto. D'altro canto potete voi dare al ministro un potere quando sapete *a priori* che non può servirsene con sicura, personale, illuminata coscienza? Quasi quasi direi che questi poteri si vogliono dare al ministro un po' per quel sentimento di Don Marzio che è negli italiani, per avere argomento di dirne male. Come potrei io giudicare *ex informata conscientia* di chi è più valente in materia di mineralogia, o di patologia chirurgica, o di archeologia, se non si tratta di nomi così fuori del comune, pervenuti a tale fama che basta essere un uomo colto per conoscerli? Certo non occorre essere professori o filosofi per sapere che Spencer era un grand'uomo, o degli storici *ex professo* per sapere che Mommsen era una grande illustrazione della scienza storica; ma quando si tratta di scegliere tra giovani valenti bisogna necessariamente avere una competenza specifica; e può un ministro, un povero ministro dell'istruzione, la cui competenza è continuamente al cimento, e che si consola solo pensando che nessun altro si potrebbe trovare egualmente competente in tutti i vari rami della amministrazione che da lui dipendono, può, ripeto, un ministro dell'istruzione pubblica fare una scelta discrezionale, come atto di sua iniziativa? Egli deve necessariamente farsi informare, ed allora nella migliore delle ipotesi sostituiamo il giudizio di tecnici irresponsabili ed ignoti ad un sistema per il quale in sostanza la designazione dell'alto valore scientifico viene fatta dallo stesso Corpo degli scienziati. Perchè a questo si riduce il sistema dei concorsi, quando però è integrato col modo di scelta della Commissione; perchè sarebbe un falso sistema, un sistema ipocrita, se non fosse integrato dalla nomina dei commissari per designazione delle Facoltà.

Il sistema ha dato luogo ad inconvenienti? Certo. Io una volta dissi al Senato, in una maniera che sembrò forse troppo brutale, che un modo di nomina dei professori che possa escludere l'errore o l'arbitrio non esiste, e non esiste perchè trattandosi di giudizio umano, esso è necessariamente fallibile, esso è fatalmente inquinabile da ragioni o da motivi personali. Qui non si tratta dunque di scegliere l'ottimo che non ci è dato di raggiungere. Dato

il sistema della scienza ufficiale, non è possibile escogitare un modo di nomina che possa evitare gli errori e gli arbitrii; si tratta di scegliere quel modo che vi dà meno cause e ragioni e senza dubbio, per universale e generale convinzione e concordia di tutti coloro che nelle Università vivono, ancora il meno cattivo sistema è indubbiamente quello dei concorsi integrati, come dissi, della nomina dei commissari da parte della Facoltà, perchè se è il ministro che nomina i commissari, ripeto, il sistema del concorso si risolve in una ipocrisia.

Inoltre il disegno di legge approvato dalla Camera aboliva l'eleggibilità, ed era questo un vero servizio che si rendeva alla sincerità dei concorsi. Molta parte dei difetti del sistema dei concorsi attuali, consiste nell'assurda creazione di un tipo di eleggibilità a professore che è una specie di grado onorifico, una specie di onorificenza cavalleresca da conferirsi ad un candidato, senza condurlo all'elezione.

Da ciò in un primo concorso si dava l'ineleggibilità con una parola d'incoraggiamento, in un secondo concorso, su per giù il candidato aveva sempre quel medesimo valore, e si diceva: « la prima volta fu incoraggiato, ha continuato a lavorare, quindi incoraggiamolo anche questa volta e diamogli il 30 ».

In un terzo concorso gli si dava 31 e in un quarto 32, e chi vive nelle Università sa che questi esempi non sono immaginari, e si trovano dei concorrenti che avevano fatto perfino 15 concorsi guadagnando un punto per volta, dato per pietà, finchè erano arrivati ad avere i 40 punti, così faticosamente conquistati.

Come vedete, questo sistema è un assurdo, poichè vorrebbe stabilire che un Tizio valga 38 e mezzo, Caio 38 meno una frazione, ecc.; che quattro o cinque intelletti, messi sopra una bilancia, pesano lo stesso. Questo è un sistema che in certi casi cade nel grottesco.

Il disegno di legge approvato dalla Camera sopprime tutto ciò, in esso non si disgiunge le eleggibilità dalla elezione: indicatemi chi secondo voi meriti di ascendere alla cattedra, e questi ascenda. Anzi io arriverei sino alla designazione di un solo eleggibile; non avrei accettato il temperamento approvato dalla Camera che consente di portare sino a tre il massimo dei designati; ma il ministro dell'istruzione è pur troppo scarso di quattrini, e così mi ha fer-

mato la considerazione dell'eccessiva spesa che ne sarebbe avvenuta per la continua convocazione di Commissioni. Insomma, quando noi aboliamo la eleggibilità ipotetica e astratta e mettiamo la proposta in relazione colla elezione immediata, noi abbiamo già risanato l'ambiente.

Finalmente si stabiliva di regola la promozione dei professori straordinari ad ordinari secondo la pratica costantemente seguita, sulla base che i professori straordinari sono effettivamente professori stabili. Si trattava dunque soltanto di assicurarsi che durante il periodo dello straordinariato il professore avesse degnamente servito e continuato a produrre con vantaggio della scienza.

Ora tutti questi criteri fondamentali credo che si possano e si debbano approvare. L'Ufficio centrale ha alquanto allargato il tema della legge, e ripeto che qui la situazione del ministro è difficile perchè se il ministro deve rispondere alla domanda: credete utile che queste discipline si allarghino, che questi freni si moltiplichino? Egli deve dirvi di sì; ma se gli si domanda se l'introduzione di questi nuovi limiti possa compromettere l'esito finale della legge, egli deve pur rispondervi di sì.

Per esempio, l'Ufficio centrale ha toccato quel tasto delicatissimo che è l'art. 69 della legge Casati. Ora a questo proposito ricordo che l'onorevole Maragliano dichiarava d'essere d'accordo su tutto il disegno di legge ma poi ne censurava quasi ogni articolo. E se guardo alla lista cospicua degli emendamenti da lui e da altri onorevoli senatori proposti sono indotto a dire che l'accordo è la sintesi e la discordia è l'analisi. Ora le obiezioni fatte dall'onorevole Maragliano intorno alla maniera d'applicazione dell'art. 69 mi sembrano fondate.

Si vincola troppo il ministro quando la sua azione si subordina ad una proposta, e il freno del Consiglio superiore presenta anch'esso i suoi inconvenienti.

Riguardo all'art. 69, io personalmente, sono d'una rigidità che va fino agli estremi. Per me l'art. 69, che concede una specie di grande naturalità scientifica dovrebbe essere applicato, analogamente a quanto si pratica per la grande naturalità, per via di leggi speciali. Bisogna che si tratti di tali uomini la cui proclamazione avvenga per giudizio generale.

➤ E nello spirito dell'art. 69 l'appellarsi non

al giudizio dei tecnici, ma al giudizio di tutti. Bisogna che tutti, per colti che siano, convengano, che se Alessandro Manzoni non fu professore, avrebbe meritato di esserlo. Ora il temperamento imposto al potere del ministro di sentire il Consiglio superiore attenua, e qui dannosamente, il principio della legge Casati, perchè quando si tratta dell'applicazione dell'art. 69 il ministro non può ricorrere alla scusa a cui accennavo, della sua necessaria, manchevole competenza in tutti i rami possibili dello scibile.

Quando si tratta di articolo 69, bisogna che il ministro possa affermare che la persona a cui l'ha applicato ha veramente tale universale notorietà, che, a parte ogni specifica competenza, vada ritenuta come persona di singolare merito.

Ma quando il ministro ha sentito il Consiglio superiore, il supremo Corpo dell'alta coltura dello Stato, additargli unanimemente Tizio, Caio, Sempronio come uomini di alta fama, il ministro si troverà in posizione difficile per dire di no, e quando dirà di sì, la sua responsabilità sarà coperta dal voto preventivo del Consiglio superiore.

Ora un altro punto, che non credo sia stato rilevato nella discussione, in cui io dissento dall'Ufficio centrale, è quello a proposito dell'applicazione dell'art. 69 alla nomina dei professori straordinari, e mi conforta il constatare che su questo punto l'Ufficio centrale non fu unanime.

MUNICCHI. Lo dissi io.

ORLANDO, *ministro della pubblica istruzione*. Ha perfettamente ragione, onorevole Municchi, avevo notato che era stato lei a dirlo, ma or ora mi sfuggiva. Sì, nello spirito dell'art. 69 c'è che si tratti di persone di valore così indiscusso e indiscutibile da non poterle concepire, se non col bastone di maresciallo universitario. Il supporre che persona di altissima fama, di un merito indiscutibile, sia nominata straordinario, cioè che debba fare ancora una prova, che debba essere soggetta ad un esame per la sua promozione successiva, mi pare assurdo, illogico. E mi pare inoltre che (a parte la questione dialettica, perchè si potrebbe dire: *cave a consequentiariis*) mi pare pericolosissimo dal punto di vista pratico. Infatti avverrebbe questo: che l'art. 69 applicato allo straordinario sarebbe uno

art. 69 a scartamento ridotto. Ci sarà una fama tale da schiudere l'adito all'ordinariato e una fama mezzana che schiuderebbe l'adito allo straordinario!

E poichè il livello al quale si è venuto applicando l'art. 69 per l'ordinariato è di tanto diminuito; in proporzione diminuirebbe l'art. 69 per lo straordinario. Avremmo da capo gli straordinari nominati senza concorso. E così voi volete chiudere una porta e aprire all'arbitrio del ministro un'altra.

Il ministro, quando vorrà nominare uno straordinario senza concorso applicherà l'art. 69, e se gli diranno: ma il tale non aveva tanto merito da nominarlo, egli risponderà: io applico il 69 ai fini dell'ordinariato. Bisogna invece che l'art. 69 resti come è, che sia però circondato di grandi garanzie; e io vi ho detto fino a qual punto arriverei nel senso delle garanzie, cioè fino al punto di richiedere caso per caso una legge speciale colla quale il Parlamento dichiara che il tale o il tale altro è meritevole senza esame o concorso di salire ad una cattedra come ordinario. Ma per carità non facciamo un art. 69 diviso due, applicato agli straordinari. Su questo punto io prego l'Ufficio centrale di non volere insistere.

Così pure l'art. IV dell'Ufficio centrale può dar luogo anche ad una critica che fu fatta dal senatore Maragliano. Nell'art. IV si dice che lo straordinario dopo una prova di un triennio diventa stabile. Benissimo: il concetto in sè è assai opportuno; ma perchè non chiedere allora quella prova che poi si chiede all'atto della promozione ad ordinario? Perchè giusta l'art. V, dopo tre anni si può essere promossi ordinario, giusta l'art. IV, dopo tre anni si può divenire stabili.

La differenza sarà determinata solo da ciò, se ci sia o no il posto in ruolo. Ed allora è più semplice che dopo tre anni di insegnamento il professore straordinario sia esaminato nella sua maturità; e se il posto c'è diventerà ordinario, altrimenti diventerà stabile. Ma è allora, è all'atto della dichiarazione della stabilità che dovete sottoporle alle prove di maturità, che sono richieste.

E così l'art. VI, che fu pure dal senatore Maragliano criticato, io credo che si possa sopprimere senza inconvenienti, perchè si tratta in sostanza di un'applicazione retroattiva dei

principii attuali, ai professori che attualmente sono in carica, e tutto ciò che è applicazione retroattiva di legge si potrebbe lasciare alla giurisprudenza, la quale, credo, che verrebbe a conclusioni analoghe a quelle cui l'Ufficio centrale è venuto.

Riassumendo e concludendo io dico: dopo aver tanto discusso, una sospensiva che significhi « abbiamo discusso inutilmente » non mi parrebbe opportuna e conveniente neppure per il Senato stesso. Nè sarebbe veritiero il dirlo perchè la discussione inutile non è stata.

Una sospensiva che implichi rigetto, vulnererebbe i principii del progetto, dei quali alcuni, che sono i sostanziali, ho dichiarato essere buoni. Forse l'accordo potrebbe formarsi su questo terreno, procediamo all'approvazione di quegli articoli, ma coll'intesa e la preghiera di attenersi più che si possa al tipo della legge, quale venne approvata dalla Camera, e ciò, non perchè le proposte e le aggiunte fatte dall'Ufficio centrale non siano in sè degne della maggiore considerazione, ma per la ragione puramente pratica, di assicurare al disegno di legge la nuova approvazione sollecitata da parte della Camera prima che si chiuda la presente sessione. Ciò facendo, avremo reso un servizio alle Università.

Il corpo degl'insegnanti di cui si è parlato, e qualche volta con amarezza, è, lo affermo, nel suo complesso, degno di rappresentare la scienza italiana.

Guardiamoci da quell'ottimismo che distolga da miglioramenti doverosi, ma guardiamoci pure da un pessimismo puramente infecondo, e ricordiamoci che 30 anni fa l'Italia, poteva avere dei grandi uomini, ma non aveva in generale scuole scientifiche, le quali sono venute recentemente formandosi, e in gran parte è all'Università che devesi ciò.

Si, non asteniamoci dal biasimo quando sia meritato, ma non siamo neppure avari di quella lode che è veramente dovuta. (*Approvazione*).

MUNICCHI. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUNICCHI. Debbo dichiarare che quando ieri feci il mio troppo lungo discorso di che mi son avvisto quando stamani ho dovuto accudire con pazienza al lavoro noioso di rivederne le bozze onde ho con rammarico pensato alla pazienza

vostra nell'ascoltarmi; quando ieri dunque parlai mirava principalmente ad ottenere un rinvio. Ho veduto che adoperai le parole *sospensione* o *rinvio*, ma mi preme di dichiarare che io allora non era dimentico dell'artic. 30 del nostro regolamento interno, per il quale non si possono fare proposte di sospensione indeterminate, e che intendevo (e mi parve di averlo chiaramente accennato) ad un rinvio a novembre, al riaprirsi cioè del Parlamento, dopo le vacanze estive.

Credano l'onor. ministro e l'Ufficio centrale, che la mia proposta non aveva il carattere e l'essenza di una proposta a scopo di rigetto, ma semplicemente del rinvio di una discussione che mi pareva ora inopportuna.

Dissi anzitutto che il progetto dell'Ufficio centrale mi pareva difettoso ma certamente discutibile, e sostenevo quello in cui l'onor. ministro mi ha fatto l'onore di essere d'accordo con me che cioè questo progetto, come è ora con le molte aggiunte dell'Ufficio centrale, non porterà che una perdita di tempo, poichè la Camera dei deputati non l'approverà o almeno non lo potrà discutere che a novembre.

Ringrazio il signor ministro e il mio amico e collega senatore Schupfer di avermi dato prove della loro cortesia con le parole lusinghiere che mi hanno rivolte ma mi domando la mia proposta ha oggi ancora la ragione di esistere?

In termini poveri la mia proposta aveva lo scopo di non far perdere tempo nella discussione di un progetto che poi non fosse approvato dalla Camera o non avesse alcun seguito pel momento, mentr'io poi speravo che prima del novembre il signor ministro avrebbe presentato un progetto organico completo.

L'onor. ministro mira in conclusione allo stesso intento mio. Anch'egli ha rammentato che questo progetto nella prima parte fu approvato dal Senato e non lo fu dalla Camera soltanto per effetto della chiusura della sessione; fu ripresentato nella nuova legislatura e venne approvato dalla Camera.

Se oggi dice l'onor. ministro il disegno di legge si limitasse alle poche disposizioni in cui sostanzialmente vi è accordo tra Senato e Camera è evidente che dal Senato sarebbe approvato subito e prenderebbe la via sollecitata per giungere alla Camera che l'approverebbe, onde

qualche cosa avreste ottenuto. Se così si facesse votando il progetto dell'Ufficio centrale ma, scusate la frase, a scartamento ridotto, la mia proposta di sospensione o di rinvio presentata specialmente allo scopo di risparmiare lunghe discussioni e tempo, non avrebbe più ragione di essere.

Oltre questo un'altra ragione mi spinge a non insistere nella mia proposta. Ieri all'aprirsi della seduta avanzando questa volevo che non si perdesse tempo. Intanto a questo momento ci troviamo che fra ieri ed oggi due sedute sono state destinate a questa discussione. Se ora insisto nella mia proposta di rinvio ed è approvata, il Senato dovrà avere il rimorso di aver perso due giorni in una discussione quasi inutile ed è quello che non volevo; se la ritiro con la speranza che l'Ufficio centrale accetti il consiglio del signor ministro della riduzione del progetto, è sperabile che a qualcosa di utile, secondo le vostre convinzioni, possiate giungere; al tempo stesso tolgo, e questo mi fa piacere, l'onor. mio amico Schupfer da quello stato di conturbamento in cui, come ci ha detto, lo ha messo la mia proposta. (*Clarità vivissima*).

Signor presidente, signori colleghi, ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Se nessun altro deve prender parte al voto, dichiaro chiusa la votazione.

(La votazione è chiusa).

Prego i senatori scrutatori di procedere allo spoglio delle schede.

(I senatori scrutatori vanno a fare lo spoglio delle schede).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione degli articoli:

Rileggo l'articolo 1, ma prima avverto che il disegno di legge dell'Ufficio centrale mantiene lo stesso titolo di quello del Ministero. Faccio però considerare che il titolo è: *Nomina dei professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori*, mentre invece nell'articolo 1 si parla di professori ordinari e straor-

dinari. Mi parrebbe quindi conveniente di aspettare a decidere in proposito al titolo, sul quale propongono emendamenti i senatori Dini e Scialoja, fino a che l'art. 1 sia approvato, molto più che gli uni vorrebbero la nomina dei professori ordinari, gli altri dei professori ordinari e degli straordinari, ed alcuni niente di tutto questo.

Fatta questa osservazione, rileggo l'art. 1:

Art. 1.

« La nomina dei professori ordinari e straordinari nelle Università e negli Istituti superiori universitari avviene in seguito a concorso, e non si fa eccezione a questa regola se non per le persone di meritata fama, a cui possa essere applicato l'art. 69 della legge 13 novembre 1859 o il corrispondente art. 20 della legge 16 febbraio 1861. L'applicazione dei detti articoli, non potrà farsi che su proposta della Facoltà e col voto conforme del Consiglio superiore, dato a scrutinio segreto, in cui almeno due terzi dei membri presenti abbiano consentito.

Qualunque professore ordinario o straordinario potrà anche essere trasferito da una ad altra Università col suo consenso e con quello della Facoltà presso cui viene trasferito ».

Un primo emendamento a questo articolo l'ha presentato il senatore Scialoja, il quale è d'avviso che si debbano cancellare le parole: « su proposta della Facoltà ».

Il senatore Maragliano contrappone quasi un nuovo articolo a quello dell'Ufficio centrale, imperocchè fa proposta di sostituire al primo comma il seguente testo:

« La nomina dei professori ordinari e straordinari alle cattedre vacanti nelle Università e negli Istituti superiori del Regno, in conformità degli organici relativi consacrati dal bilancio, avviene in seguito a concorso e non si fa eccezione a questa regola, se non per le persone a cui possa essere applicato l'art. 69 della legge 13 novembre 1859 od il corrispondente articolo 20 della legge 16 febbraio 1861 e limitatamente agli ordinari.

« L'applicazione dei detti articoli non potrà farsi, che sentiti la Facoltà ed il Consiglio superiore.

« Il parere della Facoltà e del Consiglio superiore si intenderà favorevole, quando vi ab-

biano consentito a scrutinio segreto, almeno due terzi dei membri presenti».

Poi accetta il secondo comma dell'articolo dell'Ufficio centrale, il quale dice:

« Qualunque professore, ordinario o straordinario potrà anche essere trasferito da una ad altra Università con suo consenso e con quello delle Facoltà presso cui viene trasferito ».

Se non che anche a questo secondo comma i senatori Luciani e Mosso hanno proposto la seguente sostituzione:

« Qualunque professore ordinario o straordinario potrà anche essere trasferito da una ad altra Università col suo consenso, e col parere conforme motivato delle Facoltà presso cui viene trasferito, e sentito il parere del Consiglio Superiore in caso di opposizione o ricorso di altro aspirante ».

Ho dovuto dar comunicazione di questi diversi emendamenti, perchè servano anche di norma al primo oratore iscritto sull'articolo 1, il senatore Finali, il quale ha facoltà di parlare.

FINALI (*dell'Ufficio centrale*). I professori straordinari delle Università nostre si trovano in una condizione di fatto la quale non corrisponde punto ad alcuna definizione di legge. Secondo la legge Casati, che è la fondamentale delle nostre leggi intorno alla pubblica istruzione, gli straordinari presso a poco corrisponderebbero agli attuali incaricati; ma col tempo e per la necessità dell'istruzione e dell'insegnamento sono diventati quali ora sono, differenti dai professori ordinari soltanto nella misura dello stipendio e per qualche minore privilegio accademico.

Di certo i professori straordinari sono cresciuti di dignità e d'importanza, ed è quindi più che mai desiderabile che la loro nomina abbia norme certe. Invece si può dire che la nomina dei professori straordinari non abbia legge.

Si sono succeduti al Ministero della pubblica istruzione uomini di grandissima competenza, alcuni dei quali hanno creduto che occorresse per la nomina di quelli un concorso; altri che non occorresse alcun concorso; e si sono escogitati degli espedienti curiosi per far sì che anche i nominati senza concorso potessero godere i benefici di quelli nominati per concorso.

La proposta di un provvedimento che regoli la nomina dei professori straordinari pare

quindi di una opportunità, anzi di una necessità indiscutibile. Che questo provvedimento poi avvenga per una disposizione speciale di legge invece d'essere compreso in una riforma generale della legge sulla pubblica istruzione è cosa pratica e molto speditiva.

In questo speciale argomento è urgente provvedere; mentre per la riforma generale della legge, si può attendere tempo più opportuno. Io poi non assento a certe critiche che non è raro udire, e che ieri udii fare con animata parola contro la legge Casati. La legge Casati è vero che ha 45 anni di vita, ma questa legge alla quale ha dato nome un uomo che chiuse l'onorata carriera nell'ufficio altissimo di presidente del Senato, merita a veder mio anche oggi ben altri giudizi. La legge Casati si ispirò a vasti, profondi concetti, la cui saldezza e il cui fondamento non muta per decorso di anni. Quella legge si ispirò a concetti liberali; è una legge organica, oggettiva e che si adatta facilmente a tutti i progressi della scienza.

Certo è una legge oggi difettiva soprattutto in un punto, dove per l'insegnamento universitario colla enumerazione delle materie da insegnare stabiliva quasi un *novum organum* della scienza, forse completo in relazione al tempo in cui la legge veniva emanata. Ma di continuo la scienza progredisce. Certamente le materie fondamentali d'insegnamento che sono indicate nella legge Casati non possono bastare a soddisfare al progresso e al metodo odierno degli studi; nè per conseguenza il numero dei professori ordinari stabilito in quella legge è in corrispondenza alla ampliamento che ha avuto l'insegnamento universitario. Ma senza rifare da cima a fondo la legge Casati, basta aumentarne gl'insegnanti fondamentali in corrispondenza alle esigenze del progresso scientifico, accrescendo il numero dei professori ordinari; e la legge Casati potrà restare senza danno la norma regolatrice del nostro pubblico insegnamento.

Io poi ho chiesto la parola perchè son ridotto ad essere io solo a formare quella minoranza dell'Ufficio centrale, a cui accennava l'onorevole ministro, rispetto all'applicazione dell'art. 69, di cui avete sentito esporre qui le ragioni e la portata; sono io la minoranza dell'Ufficio, la quale non consente ad estendere l'applicazione dell'art. 69 alla nomina dei professori straordinari.

Io desidererei essere in tutto d'accordo coi miei colleghi dell'Ufficio centrale; ma siccome nel corso dei nostri studi su questo progetto già lo siamo stati, non ho perduto interamente la speranza di poter tornare ad essere d'accordo con loro. Questa estensione dell'applicazione dell'articolo 69 ai professori straordinari già era stata esclusa dall'Ufficio centrale a cui ho l'onore d'appartenere; poi fu ammessa a semplice maggioranza, e, solo da ultimo, la minoranza di essa si ridusse a me solo.

L'onorevole ministro ha già parlato dell'articolo 69 e della inopportunità di applicarlo ai professori straordinari; ed io dovrei ricalcare i suoi argomenti, giacchè sono profondamente convinto che per la nomina dei professori straordinari, senza alcuna eccezione, si debba addivenire per via di concorso, com'è nel progetto che fu presentato al Senato. E questo emendamento si può fare con un semplice inciso, il quale era già stato approvato nell'Ufficio centrale ed ora è stato eliminato.

L'articolo 69 della legge Casati, a cui corrisponde l'articolo 20 di una legge emanata dal luogotenente-generale di Napoli e che porta il nome d'Imbriani, l'articolo 69 s'ispira ad un alto concetto; che è quello di portare nelle nostre Università quei luminari di scienza, di assumere all'insegnamento delle nostre Università quelle alte personalità salite in grande fama, alle quali non si può ragionevolmente, onestamente richiedere che domandino, e si espongano alla prova di un concorso.

È proprio una consacrazione della celebrità, la quale prima di essere riconosciuta con un decreto Reale, deve essere proclamata dalla pubblica opinione.

Diceva bene l'onorevole ministro: io non potrei arrogarmi di giudicare del valore di un uomo tecnico esperto nelle cose di sanità, di archeologia e di altre estranee alle discipline da me professate; ma il mio giudizio deve essere quello che può fare un uomo colto intorno ad una celebrità che sia sorta nel paese, in un ramo qualunque della scienza o dell'insegnamento.

La legge napoletana, quella che pigliò nome dall'Imbriani, sottoponeva la nomina dei professori ordinari fuori di concorso al voto conforme del Consiglio superiore della pubblica

istruzione. Quando fu fatta l'ultima riforma alla legge del Consiglio superiore, si tolsero tutte le attribuzioni di esso, le quali non fossero comprese in quell'ultima legge, e venne perciò meno quella prerogativa. Io non fui malcontento di questo, che però dolse a molti, i quali dell'art. 69 hanno un concetto forse meno alto del mio.

Io dello spirito e dei fini dell'art. 69 ho così alto concetto, che l'uomo il quale ne sia degno, non può essere a mio avviso sottoposto alla prova di un voto di maggioranza o di minoranza del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Però da uomo pratico debbo tener conto dei fatti, e ho visto pur troppo gli abusi a cui ha potuto dar luogo l'applicazione dell'art. 69; e poichè la libera scelta data al ministro ha dato luogo a questi inconvenienti, se l'onorevole ministro accetta quelle cautele, quelle garanzie e quelle norme che son proposte dall'Ufficio centrale io non mi oppongo ad esse. Infatti non posso dimenticare che ci è stato perfino qualche esempio di professore che in un concorso era stato dichiarato ineleggibile, e poi dopo fu nominato a quella già esposta a concorso o in altra cattedra in virtù dell'art. 69, come uomo eminente il quale avesse illustrato la patria colle opere del suo ingegno o avesse in altro modo conseguito fama nazionale.

Mi ricordo anche che una volta nel Ministero non si sapeva come con precisione si scrivesse il nome di uno di questi professori nominati per l'art. 69, tanto era grande e fondata la sua celebrità. (*Si ride*). Quindi se l'onor. ministro accetta quella condizione della proposta della facoltà, lo faccia; ma più che avere la proposta d'una Facoltà, gioverebbe soprattutto sentire l'avviso del Consiglio superiore, salvo a decidere poi se debba essere conforme o no; ed io non faccio alcuna opposizione.

Resta solo la mia opposizione a che per l'articolo 69 possano essere nominati dei professori straordinari.

Quando un uomo merita la nomina per l'art. 69 in virtù della fama conseguita per le opere dell'ingegno, non possiamo collocarlo in un rango inferiore nelle nostre Università; bisogna, come diceva l'onor. ministro, dargli al suo ingresso all'Università il bastone da maresciallo. Io non aggiungo altri argomenti perchè alcuni che avrei potuto addurre sono stati con effi-

cacia di parola esposti dall'onor. ministro della pubblica istruzione.

Concludo dicendo che, se l'applicazione dell'articolo 69 si vuol circondare di cautele e di garanzie, si faccia pure, ma si limiti solo alla nomina dei professori ordinari. Per gli straordinari quest'applicazione dell'art. 69 sarebbe un incentivo a farne mala applicazione. In questo senso io manderò un emendamento alla Presidenza, nella speranza che gli onor. colleghi dell'Ufficio centrale, dei quali mi dispiace dissentire in questo momento, possano tornare alla loro primitiva idea, ed a limitare l'applicazione dell'art. 69 alla nomina dei professori ordinari.

Facendo altrimenti si abbasserebbe, contro il comune intendimento, anzichè elevare il livello dell'insegnamento universitario.

PRESIDENTE. Spetta ora di parlare al senatore Maragliano per isvolgere il suo emendamento.

Avverto che nella stampa degli emendamenti è incorso un errore al testo di quello proposto appunto dal senatore Maragliano nell'art. 1.

Laddove è detto: « L'applicazione dei detti articoli non potrà farsi, che sentiti la Facoltà ed il Consiglio superiore, ecc. » deve dirsi invece: « L'applicazione dei detti articoli non potrà farsi che limitamente agli ordinari, sentiti ecc. »

MARAGLIANO. Sarò brevissimo. Il mio emendamento consiste in primo luogo in un semplice inciso, che dice così: « in conformità degli organici relativi, consacrati nel bilancio » e questo dissi per evitare le nomine ad arbitrio, o fuori pianta, fatte specialmente negli ultimi tempi. In secondo luogo il mio emendamento riguarda l'applicazione dell'art. 69. L'Ufficio centrale dice: « su proposta della Facoltà », mentre io, per le ragioni dette ieri, ho sostituito: « sentita la Facoltà e il Consiglio superiore », ed il parere della Facoltà e del Consiglio superiore si intenderà favorevole, quando vi abbiano consentito a scrutinio segreto almeno due terzi dei membri presenti.

Sono penetrato delle ragioni che l'onorevole ministro ha detto per ciò che si riflette alla limitazione dell'applicazione dell'art. 69, ma, poichè la consuetudine ha reso abituale l'intervento del Consiglio superiore, e poichè tante volte questo di sua iniziativa ha proposto di applicare l'art. 69 in casi, in cui la Facoltà non o avevano approvato, così, l'onorevole ministro

consentendolo, a me pare che mantenere la necessità del consenso e del parere delle Facoltà e del Consiglio superiore sia una buona cosa. Anzi il parere, non il consenso, perchè intendo sempre che non debba essere menomata l'autorità del ministro.

Ecco spiegate le ragioni del mio emendamento.

TODARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TODARO (*dell'Ufficio centrale*). Io sarò breve, richiamando l'attenzione del Senato sopra un solo punto che a me sembra fondamentale.

L'attuale progetto si propone di disciplinare la nomina dei professori straordinari, e presenta un vero beneficio perchè mira a togliere l'arbitrio, nel quale è lasciato il ministro dalla legge Casati. Con questo disegno di legge si vuole stabilire che d'ora in avanti la nomina dei professori straordinari debba avvenire per concorso; ma a differenza del disegno d'iniziativa parlamentare, approvato dall'altro ramo del Parlamento, che vuole tale nomina esclusivamente per concorso, il vostro Ufficio centrale ha proposto che in determinate circostanze possa avvenire anche per l'art. 69 della legge Casati, come per i professori ordinari. Però a fine di impedire l'abuso di quest'articolo, l'ha circondato di cautele, stabilendo che ci debba essere la proposta della Facoltà ed il parere del Consiglio superiore.

In quest'aula ho sentito dire bene e male dei concorsi, e per la mia esperienza non posso dir bene di molti concorsi che sono avvenuti in questi ultimi tempi, come non posso dir bene del modo in cui è stato applicato l'art. 69; ma il bene od il male non dipende tanto dalla legge, quanto dagli uomini che l'applicano. Gli abusi possono avvenire, e sono avvenuti per parte dei ministri, come per parte delle Commissioni; speriamo che nel nostro paese cresca il sentimento del dovere ed il culto spassionato della scienza, ed allora i mali saranno evitati.

Debbo intanto dichiarare che nell'Ufficio centrale io, unitamente al senatore Finali, avevo sostenuto doversi lasciare l'applicazione dell'art. 69 della legge Casati solamente alla nomina dei professori ordinari, per le ragioni che così magistralmente ha esposto il senatore Finali, il quale ha alluso a me quando si è la-

mentato del membro della minoranza che lo ha abbandonato nell'ultima ora; e ciò è vero. Ma ora io temo che quelli che sostenevano doversi estendere l'applicazione di quest'articolo anche ai professori straordinari si trovino di accordo col senatore Finali.

Comunque sia, sento il dovere di esporre al Senato le ragioni che mi hanno fatto mutare di opinione; e perciò ho presa la parola per dire tutto il ragionamento che ho fatto, richiamando alla mia mente come avveniva la nomina dei professori nelle antiche Università e come accade oggi nelle Università delle altre nazioni dell'Europa. Credo che così si possano meglio apprezzare i vantaggi e i difetti che presenta ciascuna delle due forme, quella per concorso, e quella fondata su la stima pubblica del candidato, chiamato ad occupare la cattedra.

Nelle antiche Università i professori erano chiamati senza concorso. Vi sono stati infatti tre tipi d'Università: Bologna, Università degli scolari; Parigi, Università dei professori; Napoli, Università di Stato.

A Bologna i professori erano nominati dagli scolari; a Parigi la nomina si faceva dagli stessi professori componenti l'Università; a Napoli dallo Stato.

In tutte e tre le Università però, la nomina era fondata sulla stima pubblica di singolare perizia dell'insegnante nella materia, che era chiamato ad insegnare.

Ma a Napoli, sotto Federico II si richiedeva, giusta la Costituzione dell'Imperatore Giuliano, che, per essere nominato pubblico professore, bisognava, oltre all'essere dotato di eccellenti costumi e di facondia, dare alla presenza del capo dello Stato o di chi ne faceva le veci, un esperimento che veniva giudicato dai professori della Facoltà alla quale l'aspirante intendeva appartenere.

La prima volta che la Cattedra fosse posta a concorso, con le forme che sono state praticate fino a' nostri tempi, fu dopo che il reame di Napoli era passato sotto gli Spagnoli; poichè nel 1616, con la prammatica del conte di Lemos, venne esteso all'Università di Napoli il sistema di concorso che vigeva nelle Università spagnole e specialmente nell'Università di Salamanca.

Questo sistema, come attestano gli storici dell'Università di Napoli, portò la decadenza di quell'Università; perchè col sistema dei con-

corsi si favorivano le mediocrità, e venivano eliminati gli uomini eminenti che si peritavano d'esporsi a tale prova.

In seguito la nomina dei professori per concorso venne adottata nell'Università di Torino, con l'editto speciale 25 marzo 1677 della duchessa Maria Giovanna Battista di Savoia, reggente lo Stato durante la minorità di suo figlio Amedeo II. Però, a differenza di Napoli, ove la cattedra veniva esclusivamente conferita per concorso, la duchessa riservò allo Stato la facoltà di conferire la cattedra, anche senza concorso, ad uomini eminenti, che avessero dato pubblica prova della loro singolare capacità e perizia nella materia della cattedra che veniva a vacare.

Nell'Università di Padova, governata da tre magistrati che furono detti Riformatori dello studio, la nomina dei professori veniva fatta direttamente da loro, che invitavano a leggere con biglietto. Essi però, quando vacava una cattedra, scrivevano ai rappresentanti della Repubblica veneta per essere informati degli uomini più dotti e più esperti nell'insegnamento. Questa costumanza venne successivamente adottata dalle altre Università italiane ed estere, si segue ancora dalle Facoltà delle Università del Nord d'Europa, presso le quali non si fanno concorsi, ma i Governi nominano i professori, ordinari e straordinari, su proposta della rispettiva Facoltà.

In Inghilterra, ove le Università, fondate sul tipo dell'antica Università di Parigi, sono rimaste veramente autonome perchè, ricche come sono, non chiedono nè ricevono sovvenzioni dal Governo, i professori sono nominati senza concorso dalle stessa Università su la proposta della rispettiva Facoltà. In Germania invece, siccome al mantenimento delle Università vi concorre il Governo, così questo vi mantiene un curatore, e ha riservata a sè la nomina dei professori che viene fatta dal ministro della pubblica istruzione su proposta della Facoltà.

Anche in Francia, ove per l'insegnamento pubblico lo Stato provvede alla nomina degli insegnanti mediante concorso, quella dei professori per gli Istituti superiori si fa dal ministro su proposta dei grandi corpi accademici.

Solo adunque presso noi è stabilito dalla legge Casati che i professori ordinari delle Università sono nominati dal Re previo concorso. Però è

aggiunto che il ministro potrà proporre al Re senza concorso le persone venute in meritata fama di singolare perizia nelle materie che dovrebbero professare; ed è riservato al ministro il potere assoluto di nominare i professori straordinari. La legge Casati consacra ciò che al riguardo si praticava nel Piemonte fin dal 1677.

Nell'antico Piemonte, e quindi anche nella legge Casati, i professori straordinari, chiamati pure *sopranumerari*, avevano un ufficio temporaneo, come quello che oggi hanno quelli che chiamiamo incaricati; quindi era ragionevole che la nomina loro fosse in facoltà del ministro, che deve provvedere a tutte le esigenze varie del momento che può presentare l'insegnamento d'una Facoltà.

Ma ora che il concetto di professore straordinario è stato variato in modo da dare all'insegnamento loro la stessa importanza dell'insegnamento impartito dai professori ordinari, e con questa legge noi veniamo a sancire la stabilità dei professori straordinari, a me pare che la nomina loro dovrebbe esser fatta allo stesso modo con cui si nominano i professori ordinari: vale a dire, di regola, per concorso, ed eccezionalmente con l'applicazione dell'art. 69 della legge Casati; poichè, data la stabilità dei professori straordinari, la differenza loro, dai professori ordinari, si riduce alla differenza della stipendio.

Voi credete di tenere altissimo il significato dell'art. 69 della legge Casati col limitarne la sua applicazione ai soli professori ordinari. Per me invece tale articolo non altro significa se non il potere dello Stato che, in qualunque modo si provveda stabilmente alle cattedre, possa chiamarvi gli uomini che a giudizio pubblico si sono resi eminenti; e quindi non trovo ragione di non applicarlo anche per le nomine dei professori straordinari divenuti stabili, molto più che potrà servire a rompere le correnti dannose al progresso della scienza e all'interesse delle Università, se venissero ad inquinare i concorsi. Soltanto lo vorrei circondato di cautele; e quindi in ogni caso vorrei che il ministro fosse obbligato a sentire il parere della Facoltà e del Consiglio superiore.

In Germania, come ho detto, è lo Stato e per esso il ministro che nomina i professori; ma la proposta viene dalla Facoltà tanto che trattisi di una nomina ad ordinario, come di quella a

straordinario, il quale sarà promosso ad ordinario, quando nel ruolo organico degli ordinari vi sarà posto.

L'importanza per gli studi non è la posizione d'ordinario o di straordinario del professore: l'importanza sta nel valore della persona che in qualunque modo occupa la cattedra stabilmente, il resto è secondario.

Nel 1865 vacava, nell'Università di Jena, il posto di zoologia, che era tenuto prima da Oscar Schmid in qualità di professore straordinario. A questo posto venne chiamato Carlo Gegenbaur, il quale divenne ordinario tre anni dopo, in seguito alla morte di Huschke, che insegnava in qualità di professore ordinario anatomia e fisiologia. Allora l'anatomia venne unita alla zoologia e data al Gegenbaur, che così divenne ordinario; e per la fisiologia venne chiamato Von Bezold in qualità di professore straordinario. Da questo esempio si vede come col sistema vigente in Germania, le Facoltà, le quali, che che se ne dica, sono quelle che hanno vera competenza a giudicare i candidati e maggiore interesse a scegliere il migliore, le Facoltà dico sono libere d'ordinare i loro studi secondo i progressi della scienza e i bisogni dell'insegnamento. Inoltre col sistema vigente in Germania sono esclusi i mediocri, che noi corriamo di avere col concorso.

Quindi concludo, che se, nello stato presente, è necessario stabilire che la nomina dei professori straordinari sia fatta mediante concorso, non dobbiamo escludere la possibilità che possa avvenire anche con l'applicazione dell'art. 69 della legge Casati, se vogliamo mantenere alto l'insegnamento e corrispondente ai bisogni sociali.

CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cannizzaro.

CANNIZZARO (*dell'Ufficio centrale*). Io credo mio dovere di spiegare il perchè sono stato uno dei membri della Commissione che ho difeso l'applicazione dell'art. 69 anche per i professori straordinari. Innanzi tutto io partii dal punto di vista della legge Casati per la nomina dei professori straordinari. Ora in quella legge la nomina dei professori straordinari è fatta tra i liberi docenti e poi anche per l'applicazione dell'art. 69, ed anche per una sufficiente riputazione di dottrina. Noi ci pro-

ponemmo di non modificare ciò che non avea dato inconvenienti. In tutta la esperienza che ho avuto nella mia non breve vita nell'insegnamento, dobbiamo riconoscere che gl'inconvenienti nella nomina degli straordinari non sono derivati dall'applicazione dell'art. 69 perchè i ministri non hanno avuto bisogno di quell'articolo per nominare gli straordinari di loro scelta.

Io ho accettato la proposta di nominare senza concorso persona che ha acquistato sufficiente riputazione in alcuni studi speciali perchè sono convinto e posso affermare, senza timore di essere contraddetto nè ora, nè più tardi, che avviene, sopra tutto negli studi applicati, che si fanno nelle scuole di applicazione, il caso che la persona più adatta per l'insegnamento di un dato ramo speciale accetterebbe la nomina di straordinario se gli è offerto ma non si presenterebbe ad un concorso. Questo fatto era preveduto nella legge napoletana. Nel concorso per ordinario o straordinario dava alla Commissione del concorso il diritto di additare una persona che non aveva concorso, quando, esaminando i concorrenti, riconosceva di molto superiore a tutti loro una persona che non si era presentata al concorso. Avviene che gli uomini di un certo merito, quando non hanno stretto bisogno, non si decidono facilmente a presentarsi per essere giudicati. Perciò la legge napoletana ha dato alle Commissioni dei concorsi quella facoltà che ho indicato. Rammento che avendo fatto parte di una Commissione per un concorso dell'Università di Napoli ho dovuto insieme al prof. Piria fare l'esame di tutti i cultori di quel ramo di scienza che era allora in concorso per vedere se c'era da additare qualcuno che valesse molto di più di quelli che avevano concorso.

Questo mi ha suggerito di non modificare quella parte dell'articolo della legge Casati che nell'esperienza non ha dato inconvenienti. Pregherei se ci fosse qualcuno dei cultori di scienza e mi rivolgo specialmente ai direttori di politecnico se crede che la mia affermazione, che per provvedere bene ad un insegnamento in alcuni casi conviene di additare la persona senza concorso offrendole anche l'ufficio di straordinario, quando la natura della disciplina non importa l'occupazione di una cattedra ordinaria.

COLOMBO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLOMBO. L'onor. Cannizzaro ha voluto evidentemente alludere a me...

CANNIZZARO. Precisamente...

COLOMBO. ... perchè io esprima la mia opinione in questa questione.

Io veramente devo assicurare i colleghi che nelle scuole di applicazione, nelle scuole di ingegneria succede non infrequentemente il caso che vi siano degli specialisti conosciutissimi in certe materie speciali, i quali, facendo i professionisti, non aspirano all'insegnamento. Eppure ci sono cattedre, le quali si riferiscono a materie che non richiedono un professore ordinario. Si tratta di cattedre complementari, per le quali, quando si apre il concorso, non si trovano i concorrenti, e invece è notorio che nella città stessa, dove esiste la scuola, c'è uno specialista da tutti riconosciuto come il migliore per quella data materia.

Si può citare per esempio l'esercizio ferroviario, nel quale prestano servizio degli ingegneri che potrebbero benissimo prendere un insegnamento, ma che non concorrono se si apre il concorso. Bisogna quindi designarli.

Una volta l'École Centrale di Parigi era così rinomata, perchè in certi corsi determinati si avevano insegnanti presi dalla professione, insegnanti che giammai si sarebbero sognati di tenere una cattedra in uno istituto superiore, ma che, chiamati, volentieri prestavano il loro concorso, e illustrarono così grandemente quella scuola.

Le scuole di ingegneria hanno bisogno, per certe materie, di specialisti che siano professionisti. Ora i professionisti in genere, se si apre il concorso, non si presentano, e si presentano invece delle persone che hanno fatto studi generici, e non quelli speciali di cui si sente il bisogno. In questo caso sarebbe bene di designare l'insegnante in quella persona, che notoriamente ha una pratica superiore specialissima nella materia.

Credo quindi, per mio conto, di dover corroborare le parole dette a questo proposito dall'onor. collega Cannizzaro.

CANNIZZARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNIZZARO (dell'Ufficio centrale). Credo che sia utile aggiungere che nella Commissione noi

avevamo proposto che, almeno per gli insegnamenti tecnici superiori, si potesse fare questa nomina di persone additate per la speciale loro competenza, senza bisogno di concorso, perchè in questo caso la convenienza ne è manifesta.

Da una inchiesta fatta circa l'ordinamento degli studi tecnici superiori nei principali politecnici stranieri abbiamo imparato che essi hanno presa l'abitudine di chiamare come insegnanti dei rami speciali, dei professionisti noti non per celebrità dell'art. 69 che passerà ai posteri, ma per la singolare perizia in quel ramo che coltivano.

Il bisogno di scegliere il perito in certe specialità, non obbligandolo a concorrere, è cosa che nell'insegnamento tecnico superiore è veramente riconosciuta. Quindi con tutte le precauzioni che ho indicato io ho adottato l'art. 69 che dà il mezzo di nominare un professore senza concorso. Non dirò che le parole « meritata fama » siano le più adatte; ma certo si deve trattare di persona specialista del ramo a cui si tratta di provvedere con la nomina a straordinario.

PRESIDENTE. Per facilitare la discussione io crederai conveniente che l'Ufficio centrale e il ministro si riunissero per mettersi d'accordo a fine di proporre un testo che possa soddisfare le diverse opinioni manifestate e concordare tra loro i vari emendamenti, che in molti punti poco si discostano dalle idee dell'Ufficio centrale.

Con questa intesa, rimanderemo il seguito della discussione a domani.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per la nomina di un membro della Commissione d'inchiesta per la marina militare:

Senatori votanti 82: Baldissera ebbe voti 68, altri voti andarono dispersi.

Eletto il senatore Baldissera.

Quindi i sei rappresentanti del Senato nella Commissione d'inchiesta per la marina militare sono i senatori:

Mirri, Sani, Damiani, Di Marzo, Codronchi e Baldissera.

Domani seduta pubblica alle ore 15 col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Nomina dei professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori (N. 287 A - *Seguito*);

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1904-905 (N. 326);

Istituzione nell'Amministrazione della Regia marina di una categoria d'impiegati civili, con la denominazione di « Contabili e guardiani di magazzino » in sostituzione di altre analoghe che vengono soppresse (N. 305);

Istituzione nell'Amministrazione della Regia marina di una categoria d'impiegati civili, con la denominazione di « Disegnatori » in sostituzione di altre analoghe che vengono soppresse (N. 306);

Provvedimenti a favore delle Casse per gli invalidi della marina mercantile (N. 325);

Determinazione di confini tra i comuni di Milano e di Greco Milanese (N. 316);

Provvedimenti per la costruzione in Roma di un fabbricato ad uso della regia Zecca, e per l'alienazione del fabbricato demaniale, in cui ora essa ha sede (N. 324);

Lavori di consolidamento all'edificio del Regio Istituto di belle arti in Firenze importanti la spesa di lire 30,400 (N. 307);

Approvazione della spesa di lire 32,000 per la sistemazione e l'arredamento dei locali della Scuola di applicazione per gli ingegneri annessa alla Regia Università di Padova (N. 308).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 23 maggio 1904 (ore 16,15)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.